



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

CIRCOLARE N. 41/26

ROMA, 29-09-2026

Fisco_ Rottamazione quinquies entrate locali: domande dei contribuenti dal 16 ottobre 2026

Roma 29 settembre 2026_ Si ricorda che è possibile richiedere la definizione agevolata a partire dal 16 ottobre e fino al 15 dicembre 2026 per chi ha cartelle di pagamento con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione rivenienti dagli enti locali che hanno comunicato il provvedimento di applicazione della rottamazione quinquies. Le modalità per l'adesione saranno pubblicate dall'Agenzia entro il 15 ottobre 2026 e saranno esclusivamente telematiche; entro la stessa data saranno disponibili, nell'area riservata del sito, i dati necessari a individuare i carichi definibili.

La portata della misura è significativa in quanto hanno aderito all'iniziativa circa 1.500 enti. Sono compresi nella definizione agevolata tutti i debiti, tributari e non tributari, risultanti dai carichi affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 da parte degli enti locali che hanno aderito alla Rottamazione -quinquies. Restano esclusi i debiti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

La definizione agevolata non riguarda quindi indistintamente tutte le posizioni debitorie, ma soltanto quelle risultanti dai carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo previsto dalla legge e sopra indicato. Non rientrano quindi le posizioni per le quali è prevista una riscossione diretta dall'ente o l'affidamento per la riscossione coattiva a soggetti diversi dall'Age riscossione.

Nella Rottamazione per i debiti con gli enti territoriali la scelta dell'ente costituisce il presupposto della successiva scelta del debitore: pertanto in primo luogo c'è la delibera dell'ente di consentire la definizione dei propri crediti interessati dalla misura; in secondo luogo, c'è la scelta all'adesione individuale del soggetto che intende avvalersi della definizione.

Per i contribuenti degli enti che hanno deliberato di applicarla, la legge n. 113/2026 ha quindi riscritto il calendario della procedura.

- Entro il 15 ottobre 2026 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibili nell'area riservata del proprio sito i dati necessari per individuare i debiti definibili e, entro la stessa data, dovrà pubblicare le modalità telematiche per la presentazione della dichiarazione di adesione.
- La domanda potrà quindi essere presentata esclusivamente in via telematica dal 16 ottobre al 15 dicembre 2026.
- L'agente della riscossione dovrà comunicare al debitore entro il 28 febbraio 2027, l'ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di definizione, l'importo delle singole rate e le relative scadenze.

- Il contribuente potrà scegliere il pagamento in unica soluzione, da effettuare entro il 31 marzo 2027, oppure il pagamento rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo. In quest'ultimo caso, le prime cinque rate scadono il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre 2027; dalla sesta alla cinquantaquattresima rata le scadenze sono fissate al 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, a partire dal 2028. Sul pagamento rateale maturano interessi al tasso del 3% annuo a decorrere dal 1° aprile 2027.

Il contribuente interessato dovrà dunque nel verificare se l'ente creditore abbia aderito alla definizione. Al riguardo l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha pubblicato il 25 settembre 2026 l'elenco degli enti locali che hanno adottato il provvedimento di applicazione della rottamazione quinquies alle proprie entrate.

Con riferimento agli effetti della definizione, come per la rottamazione quinquies ordinaria, il debitore è tenuto al pagamento delle somme dovute a titolo di capitale e di quelle maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e per la notificazione della cartella di pagamento, mentre rimangono escluse, nei limiti previsti dalla disciplina, le somme dovute a titolo di interessi, sanzioni, interessi di mora e oneri di riscossione.

Per le sanzioni amministrative, comprese quelle relative alle violazioni del Codice della strada diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, la definizione opera invece limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.